

IN QUESTO NUMERO

COMMENTI


- I rischi delle liti temerarie
- Affidato condiviso: normativa a costante drammaticità
- La Corte Costituzionale su art 2 'Milleproroghe'

INTORNO ALLACULTURA

- "Pensavano fosse amore": Anna Laura Tocco racconta a FP il suo esordio letterario

DIRITTO E SOCIETA'

- Organismo di Mediazione attivo da marzo anche per l'Ordine di Latina
- Intervista al Responsabile e Coordinatore avv. Pier Giorgio Avvisati



Presidente: Avv. Giovanni MALINCONICO; Segretario: Avv. Stefano REALI; Tesoriere Avv. Aldo PANICO
Consiglieri: Avv. Maurizio ALBIANI, Avv. Giampiero BONDATTI, Avv. Gianluca CARFAGNA, Avv. Antonella CICCARESE,
Avv. Pietro DE ANGELIS, Avv. Angelo FARAU, Avv. Antonio FARGIORGIO, Avv. Gabriella GIUGLIELMO, Avv. Giovanni
LAURETTI, Avv. Giacomo MIGNANO, Avv. Umberto SALVATORI, Avv. Maddalena SIGNORE.

IN QUESTO NUMERO

EDITORIALE

- 1 ■ *Una vigile Avvocatura per il "caso Latina"*
di A. Romaniello

COMMENTI

- 2 ■ *Corte Costituzionale: attenzione alle liti temerarie*
di B. Celli - G. Naticchioni

DIRITTO E SOCIETA'

- 4 ■ *L'affidamento condiviso:
un autentico vulnus alla genitorialità...*
di C. Dell'Agli

ESPERIENZE PROFESSIONALI

- 10 ■ *Rubrica - "Spigolando"*
a cura di P. G. Avvisati e P. De Angelis

FORO PONTINO INCONTRA

- 14 ■ *Intervista a Pier Giorgio Avvisati
"Mediazione: un nuovo stile di professionista?"*

COMMENTI

- 17 ■ *Ancora Corte Cost. su art.2 del "Milleproroghe"*
di B. Celli

RESOCONTI

- 20 ■ *Convegno: Imprenditori Cattolici a confronto*
di P. Riggì

PERSONAGGI

- 22 ■ *I 30 anni...(di carriera!)*
di Claudio De Felice

LA POSTA DEL FORO - pag.25

INTORNO ALLA CULTURA

pagine a cura di V. Palazzo

- 26 ■ *"Pensavano fosse amore":
intervista ad Anna Laura Tocco*

INEO AVVOCATI - pag.32

DIREZIONE E REDAZIONE

Piazza Bruno Buozzi, 1
Palazzo di Giustizia 04100 Latina
tel. 0773 693040 – fax 662749
segreteria@ordineavvocatilatina.it

DIRETTORE RESPONSABILE

Avv. Mario Rapanà

DIRETTORE EDITORIALE

Avv. Annalisa Romaniello

COMITATO DI REDAZIONE

Avv. Pier Giorgio Avvisati
Avv. Carlo Bassoli
Avv. Silvestro Conte
Avv. Enrico D'Antrassi
Avv. Angelo Farau
Avv. Anna Fiorentino
Avv. Giada Gervasi
Avv. Giovanni Lauretti
Avv. Michela Luison
Avv. Virginio Palazzo
Avv. Stefano Reali

In copertina: *Marchese Gregorio Celli Catarinelli Monti Gatti Malatesta, Avvocato in Napoli - 1795". Per gentile concessione della sua discendente e apprezzata collaboratrice di FP Avv. Beatrice Celli*



UNAVIGILE AVVOCATURA PER IL "CASO LATINA"

Rinviamo anche per questo numero l'intervista al Presidente Malinconico, successore a se stesso per la quarta volta dopo il rinnovo delle rappresentanze consiliari di inizio anno. A ben guardare, per quanto giusto e interessante sarebbe stato raccogliere la voce della figura più rappresentativa per gli avvocati pontini, davvero il momento attuale non consente troppo indugio sulle fasi vissute dal Consiglio nei bienni precedenti, ma chiede piuttosto di dare spazio al presente, così delicato e pressante da vietare anche la pur salutare pausa di riflessione a 'raccontarne' i dettagli. Mai come in questi ultimi mesi è urgente individuare, nel succedersi stesso dei fatti e delle cronache, un orizzonte finalmente popolato di obiettivi e prospettive percorribili. E' ora di uno slancio profondamente, sinceramente innovativo, capace di orientare – informando - gli iscritti e al tempo stesso di promuovere il confronto anche culturale tra ipotesi di riforma delle procedure, formazione per gli avvocati, possibile abolizione degli Ordini professionali, fino agli scenari introdotti dalla Mediazione obbligatoria e l'avvento del processo telematico. E, su tutto, la mannaia dell'accentramento al capoluogo degli Uffici del Giudice di Pace di un'intera, vasta, problematica provincia!

L'ultima tornata di elezioni forensi ha confermato ogni considerazione e apprezzamento per lo spessore, la valenza alta della gestione che ha contraddistinto l'Ordine di Latina nella sua storia più recente, attraverso una guida sempre più matura e consapevole chiamata a proseguire un'opera indispensabile soprattutto nel confronto con le Istituzioni romane.

Brilla, così, per tempismo e serietà l'analisi recentemente diramata e pubblicata sul portale dell'Ordine come 'Relazione sullo stato degli Uffici Giudiziari in Provincia di Latina, oculatamente fatta pervenire al Ministero della Giustizia', rigorosa illustrazione dei criteri di redistribuzione degli Uffici giudiziari sul territorio nazionale.

E' un intervento di grande responsabilità e precisa valenza anche politica che interviene a confermare la presenza civica degli avvocati pontini, attraverso una rinnovata denuncia dei limiti estremi cui la realtà locale sta pericolosamente scivolando. Tutto, per il 'microcosmo' di Latina e provincia, vive e si sviluppa su uno sfondo drammaticamente inamovibile e anzi, se possibile, di problematicità crescente e dai precisi riferimenti: carenza di strutture, complessità dei collegamenti fra le sedi in una delicata posizione di 'ponte' fra i centri più a sud e l'area campana, dalle evidenti connessioni malavitose.

Questo è il panorama da cui non può prescindere per chiunque intenda seriamente affrontare il 'caso Latina' nello scenario giudiziario italiano e questo è stato il quadro saggiamente reso esplicito dall'Ordine in un'illustrazione che reclama attenzione vera, per esempio scongiurando inopportune, quasi mutilanti misure di accorpamento.

Meritorio diventa, per il futuro più immediato, che non si sviscisi o sottovaluti da parte degli iscritti neanche il ruolo della comunicazione, il dibattito all'interno del foro e all'ambiente giudiziario nel suo complesso.

La partita è in pieno svolgimento: abbiamo - tutti - il dovere di seguirne, partecipi e convinti, gli esiti.

Annalisa Romaniello

ATTENZIONE ALLE LITI TEMERARIE

La loro riduzione può e deve contribuire ad un migliore funzionamento della giustizia

di Beatrice Celli (*) e Gloria Naticchioni (**)

Il legislatore più recente ha manifestato un interesse intenso e ripetuto per questo argomento.

In sintesi, le sei tappe in cui si è concretizzata, finora, l'attenzione dei rappresentanti del popolo sono le seguenti:

1) l'introduzione nel 2006, della norma (abrogata nel 2009), limitata al giudizio di Cassazione, di cui all'articolo 385, comma quarto, c.p.c., secondo la quale "Quando pronuncia sulle spese, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 375, la Corte, anche d'ufficio, condanna, altresì, la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma, equitativamente determinata, non superiore al doppio dei massimi tariffari, se ritiene che essa ha proposto il ricorso o vi ha resistito anche solo con colpa grave";

2) la modifica, nel 2009, della disciplina dell'articolo 96 c.p.c. in tema di "responsabilità aggravata", mediante l'aggiunta di un terzo comma, diretto ad ampliare sensibilmente la sfera di operatività dell'istituto, dando al Giudice la possibilità di condannare d'ufficio, ossia prescindendo dall'espressa richiesta delle parti;

3) l'introduzione di una regolamentazione specifica della "responsabilità aggravata" nel processo amministrativo, contenuta nell'articolo 26 del codice;

4) il trattamento sanzionatorio per lite temeraria, previsto nell'articolo 246-bis del codice dei contratti pubblici, in vigore dal 15 maggio 2011 (con il d.l. n. 70 del 2011, convertito nella legge 106/2011, noto come "Decreto Sviluppo") sino alla sua abrogazione a decorrere dall'8 dicembre u.s., data di emanazione nel nostro ordinamento delle norme di cui al

punto successivo;

5) la recente introduzione (ad opera del D.lgs. n. 195 del 2011 in vigore dall'8 dicembre u.s. il quale ha modificato l'art. 26 c.p.a.) dell'obbligo per il Giudice amministrativo (non più la facoltà), di condannare d'ufficio la parte soccombente al versamento in favore dello Stato di una somma non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introdotto del giudizio quando questa abbia "agito o resistito temerariamente in giudizio".

6) la previsione agli articoli 283 e 431 del codice di rito, inseriti con la legge 183 del 2011 ed entrati in vigore il primo gennaio 2012, che consente al giudice di infliggere una pena pecuniaria fino ad euro 10.000,00 qualora l'istanza per la sospensione della provvisoria esecutività delle pronunce di primo grado sia inammissibile ovvero manifestamente infondata.

Il sopra riportato excursus dimostra come il nostro legislatore, consapevole dei gravi danni che arrecano al sistema Paese le liti temerarie, ha in tutti i modi ed in ogni campo fornito i Giudici degli strumenti dissuasivi.

Considerato il fine perseguito deve ritenersi che l'astenersi da parte dei magistrati dall'infliggere una severa sanzione a fronte di una lite temeraria, equivalga a non contribuire ad evitare per il futuro gli effetti prodotti da siffatte liti sulla amministrazione della Giu-

stizia nel suo complesso, nei termini di rallentamento, e quindi inefficacia, della tutela dei diritti, che si riverberano inevitabilmente sulle posizioni soggettive di tutti coloro che, pur estranei al processo in cui si tenga la condotta deprecabile, si siano comunque rivolti all'Autorità Giudiziaria, vedendo allungati i tempi di definizione dei procedimenti che li riguardano. Le azioni o resistenze poste in essere con dolo o colpa grave creano un grave danno alla collettività anche sotto il profilo economico, costituendo fatto noto la circostanza che, la lentezza della Giustizia comporta mancati investimenti esteri in Italia, poichè le imprese straniere sono portate a scegliere nazioni più efficienti.

Infine, in tema di lite temeraria il quadro va completato annoverando l'importante intervento della Suprema Corte di Cassazione del 10 ottobre 2011.

Con l'ordinanza n. 20995/2011, dopo avere ribadito che il risarcimento contemplato dall'art. 96 c.p.c. può essere liquidato equitativamente non essendo necessaria la prova di specifici e concreti danni, la Corte si è espressa nel modo che segue: "Va, poi, considerato che l'art. 96 c.p.c., prevede che debba essere riconosciuto il risarcimento non del danno, bensì dei danni. L'ampiezza della formulazione - se si considera che nel tessuto del Codice Civile, nella disciplina dell'illecito aquiliano, è presente la distinzione fra il danno patrimoniale e quello non patrimoniale, come definita dalle Sezioni Unite nella nota sentenza n. 26972 del 2008 giustifica che il legislatore processuale del Codice del 1940 abbia inteso consentire anche la liquidazione del danno non patrimoniale, il che, alla luce degli insegnamenti delle Sezioni Unite, appare giustificato anche nella prospettiva che il diritto di azione e di difesa in giudizio è sicuramente un diritto costituzio-

nale fondamentale. Risulta, dunque, possibile ritenere che, riconosciuta la temerarietà della lite, un danno di natura non patrimoniale sofferto dalla parte vittoriosa si verifichi sotto il profilo di una lesione dell'equilibrio psico-fisico, come ha ritenuto un precedente di questa Corte, affermando che il danno rilevante ai sensi dell'art. 96 c.p.c., può desumersi in base a "nozioni di comune esperienza anche alla stregua del principio, ora costituzionalizzato, della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost., comma 2) e della L. n. 89 del 2001 (c.d. legge Pinto), secondo cui, nella normalità dei casi e secondo l'id quod plerumque accidit, ingiustificate condotte processuali, oltre a danni patrimoniali (quali quelli di essere costretti a contrastare una ingiustificata iniziativa dell'avversario, e, per di più, non compensata sul piano strettamente economico dal rimborso delle spese ed onorari liquidabili secondo tariffe che non concernono il rapporto tra parte e cliente), causano ex se anche danni di natura psicologica, che per non essere agevolmente quantificabili, vanno liquidati equitativamente sulla base degli elementi in concreto desumibili dagli atti di causa" (Cass. n. 24645 del 2007; v. anche Cass. n. 10606 del 2010)."

Il danno non patrimoniale da lite temeraria può pertanto affiancarsi a quello (sempre non patrimoniale) da lesione di valori costituzionalmente rilevanti il ché insieme alla evoluzione normativa sopra descritta impone sempre maggiore cautela agli esercenti la professione di avvocato.

Beatrice Celli

(avvocato civilista presso il Foro di Latina)*

Gloria Naticchioni

*(**avvocato civilista e amministrativista presso il Foro di Roma)*

Normativa a perenne confronto con una drammatica realtà del diritto di famiglia. Ancora attuali e plausibili – dal 2006 - considerazioni (e allarmi) di taluna parte della Dottrina. Pubblichiamo qui lo scritto di uno fra i più attenti osservatori, all'epoca dell'introduzione di una delle riforme più innovative e discusse.

L'AFFIDAMENTO CONDIVISO:

Un autentico vulnus alla genitorialità del coniuge con conseguente involuzione psico-fisica del minore (*)

di Carlo Dell'Agli (**)

SOMMARIO:

1. Premessa.
2. La ratio del provvedimento legislativo: un congegno che sottintende un concetto immanente conflittuale nella sfera evolutiva dell'affidamento condiviso.
3. Affidamento condiviso ed esistente concreta contesa genitoriale: una attenta riflessione che conduce il giudice a rendere funzionale il principio della potestà dei genitori separati.

1. Premessa

La recente approvazione del provvedimento legislativo⁽¹⁾, sull'affidamento condiviso, ha indubbiamente - sotto l'aspetto pragmatico - destato notevoli perplessità. Il modello offerto dal giudice delle leggi - nel provvedimento legislativo - è in totale contrasto con la relazione statutiva morale del novellato art. 155 c.c. ove si statuisce che, in ipotesi di affidamento monogenitoriale, "[...] le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da

entrambi i coniugi. Il coniuge cui sono affidati i figli ha il diritto-dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione".

Tale modello integrato vuole essere un tentativo di coniugare la tutela della prole con l'aspirazione (vana) di obiettivi che, com'è noto, sono stati la primaria causa di contrasti familiari conseguenti alla separazione personale. In vero, per quanto possa essere apprezzato lo sforzo da parte del legislatore, nell'emanato provvedimento legislativo sul rapporto nella tutela del diritto dei minori con quello di entrambi i genitori, non è assolutamente da condividere. Ci si domanda, benché la presente tassativa regola di obbligatorietà dell'istituto dell'affidamento condiviso, come possa coniugarsi il ruolo egualitario di entrambi i coniugi nel programmare la realizzazione educativa, religiosa e formativa dei propri figli in relazione alle loro continue necessità, pretese e conflittualità. Per contro, invece, l'affidamento congiunto non mortifica la genitorialità del coniuge non affidatario e non danneggia lo sviluppo psico-fisica del bambino ma confe-

risce, ad entrambi i genitori, molto tranquillità ed armonia in quanto tese a rasserenarli. Viene riconosciuto al minore, all'insegna del suo supremo interesse, il diritto ad una continuità di rapporti con ambo i genitori, anche e soprattutto *in itinere* di separazione, oltre ad elevare in status di diritto, e non più di mero merito, il legame con gli ascendenti (*id est* nonni) e congiunti stretti. In sostanza ai genitori, che dopo la separazione non convivono con la figliolanza, è richiesta l'assistenza diretta nonché l'esercizio congiunto della potestà sulla medesima. Un tale criterio non viene, invece, a configurarsi nell'affidamento alternato che candida la propria formula nell'esplicazione di turni dei figli presso il padre o la madre oppure nell'esercizio avvicendato della podestà esclusiva correlata ai momenti in cui il bambino vive insieme con uno dei genitori. In vero, è palese la diversità in relazione alla previgente normativa ove il giudice prenderà in seria considerazione l'aspetto propizio della normativa sull'affidamento condiviso dei figli ad ambedue i genitori, fatta eccezione in ipotesi di una mera insorgenza di un contesto familiare che non trovi plauso alcuno sull'affidamento ad uno dei genitori. Ciò, in rapporto precauzionale nel sommo interesse dei figli minori compromessi nella separazione⁽²⁾. Orbene, ciò che lascia veramente sconcertati dalla lettura del testo normativo, benché sia contemplato in esso una minima parte di atteggiamento pregevole sull'aspetto educativo trasmesso ai propri destinatari, sono i notevoli elementi subdoli e indefinibili che non tributano, in modo armonico ed organico, le spettanze tra magistrati ordinari e quelli in materia minorile nell'odierna suddivi-

sione.

2. La ratio del provvedimento legislativo:
un congegno che sottintende un concetto immanente conflittuale nella sfera evolutiva dell'affidamento condiviso

L'iniziativa frettolosa della riforma (come sempre accade all'atto della legiferazione di una legge negli avvicendamenti delle legislature) in tema di diritto di famiglia, invero, è stata accolta non certo favorevolmente dagli operatori di diritto⁽³⁾, malgrado alcuni pregi contenuti nella neo legge quale la forma tutoria e la realizzazione dei diritti del fanciullo statuiti da svariate Convenzioni internazionali⁽⁴⁾ e, fra l'altro sottoscritti anche dal nostro Governo, contemplanti l'aspetto di crescita nonché educativo del minore in ambito familiare ed infine la ferma assicurazione di garantire le unioni ed i rapporti con ambedue i genitori. La disciplina prevede - per l'affido dei minori - quale regola tassativa, il principio di obbligatorietà che subentra quale valore sostitutivo della "monogenitorialità" a quello di "bigenitorialità" teso a tenere sempre presente la veste ugualitaria tra i coniugi, con il precipuo pattuito incarico di fronteggiare e attuare un progetto per la formazione educativa e religiosa, nella confluenza di opinioni, nella sagacia di confronto e comunicazione, in sostanza in quelle parti costitutive che sono venute meno con la disgregazione a seguito della separazione personale. La comune genitorialità che si era prefissata il legislatore nel limitare, quanto più possibile, la collisione psicologica accompagnata da una au-

tentica posizione di rifiuto del minore, non sembra abbia sortito gli effetti primari nell'analisi sistematica della normativa de qua. Una prima osservazione critica si ritiene debba essere offerta, con attenzione e cautela alla attribuzione giuridica, in relazione alla definizione, del legame tra genitori e prole nella eventualità di separazione e divorzio. Nella fattispecie concreta è il giudice che dovrà valutare, sensibilmente ed in via prioritaria, nell'interesse del minore l'affido monogenitoriale, identificando al bisogno, il genitore più affidabile e saggio a realizzare coscientemente il proprio compito di autentico genitore affidatario⁽⁵⁾. La neo espressione terminologica di "*affidamento condiviso*", attribuita dal legislatore, sotto l'aspetto giuridico, non si presenta spoglia di contenuti. La neo disciplina sancisce che, in ipotesi di separazione l'indirizzo da seguire è quello dell'affidamento condiviso attribuendo alla prole un effettivo e pieno diritto "di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale", mentre quello dell'affidamento esclusivo rappresenta soltanto l'anomalia. Una notevole attenzione, a tale norma, è stata certamente accolta con assoluto assenso specie dalla dottrina, attesa la portata evolutiva della usanza sociale. La conferma di ciò, benché espressa in maniera implicita, ci viene offerta dalla statuita prospettiva concernente la relazione con gli ascendenti e con i congiunti di ciascuna linea di parentela genitoriale, che conferiscono al minore il pieno diritto di tenere saldo e vitale tale rapporto, soprattutto, nell'ipotesi di disgregazione familiare.

Nel giudizio di separazione viene riconosciuto - malgrado la giurisprudenza non sia stata in grado di offrire un certo titolo qualificativo a tale peculiare figura (ascendenti), proprio nel sommo interesse della famiglia e in particolar modo nell'interesse del minore - l'autorità a realizzare ed a erigere nel suo interesse, il mantenimento con lui rapporti strettamente affettivi e familiari, nella specie, di eventuali limitazioni poste e contestate, nel giudizio di separazione, da parte di uno dei genitori nei rapporti del minore con i nonni. E', dunque, imprescindibile sulla base di quanto rappresentato che l'interesse del rapporto dei nonni con il minore, benché orientamenti opposti contestino la sua natura strutturale in un autentico diritto soggettivo, assumi un valore giuridico nel senso che il pieno interesse dei nonni deve confluire in una profusione di partecipazione diretta consentendo loro di essere ascritti tra i soggetti legittimati propensi ad offrire pieno stimolo in procedimenti tesi a ridurre la loro potestà⁽⁶⁾. Sostanzialmente, nella previsione della neo novella di cui al comma 1 dell'art. 155 c.c., il minore ha pieno diritto "di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale". Condivisibile appare l'opinione di chi osserva come tale norma testuale, ferma nel suo intento, dia una notevole rilevanza al diritto del minore di mantenere una equilibrata e durevole relazione con i propri nonni nonché con gli altri parenti. Ingredienti essenziali questi, che si traducono senza difficoltà alcuna in una sfera affettiva tale da rinforzare il suo carattere, la sua individualità ed il suo temperamento. Tale tematica, purtroppo, è stata ignorata ossia la giurisprudenza non si è mai cu-

rata di coltivarla anzi ha sempre disconosciuto la legittimazione degli ascendenti a presenziare in udienza in giudizi di separazione al fine di assicurarsi che l'autorità conceda loro il diritto di visita⁽⁷⁾.

3. Affidamento condiviso

ed esistente concreta contesa genitoriale:
una attenta riflessione che conduce il giudice a rendere funzionale il principio della potestà dei genitori separati

Si è detto che la disposizione normativa di cui all'art. 155, introdotta con la legge in esame, ripresenta la legislazione pregressa in tema di affidamento, collocandosi palesemente con nuovi principi.

Il nuovo testo di detto articolo, fa espresso richiamo all'obbligo del giudice ad utilizzare provvedimenti attinenti la prole, i cui rimedi devono essere volti ad un fine unicamente al loro interesse superiore, giusto e concreto, come evidenziato dalla giurisprudenza e dalla dottrina che ne avvalorano il principio nell'ipotesi di intervento di separazione personale dei coniugi.

Secondo l'interpretazione più accreditata dalla recente giurisprudenza, la pronuncia di affidamento emessa con decreto dal giudice, tralascia il concetto di responsabilità di entrambi i coniugi mettendo conto segnalare che il diritto di visita del genitore non affidatario si traduce in un mero effetto strumentale indebolito e fiaccato. E' in tali termini, dunque, che non potrebbe trovare giustificazione alcuna il criterio valutativo secondo cui non stima omologabili le possibili collaborazioni fra genitori che dovessero opporsi alla frequentazione del minore con i nonni, fra l'altro in netto contrasto

con il disposto art. 155 c.c.⁽⁸⁾. Sotto il profilo analizzato, è indubbio il tentato impegno da parte del legislatore nell'aver stabilito un indirizzo, anche se su impronta probabile, che conferisca al minore un armonioso e bilanciato sviluppo con l'intento di ridurre l'aspetto traumatizzante sul percorso della sua vita adolescenziale⁽⁹⁾. L'analisi, infatti, relativa ai precisi intendimenti del *conditor* sul problema del criterio valutativo da parte del giudice, riflette la piena ed effettiva idoneità dell'affidamento condiviso fondato sulla stima *a priori* da parte del giudicante di assegnare il minore ad ambedue i genitori. In particolare è interessante osservare come nel previgente testo di cui alla lettera dell'art. 155 c.c., il giudice provvedeva dichiarando "*a quale dei coniugi i figli sono affidati*", mentre il giudice - come s'era detto - si preoccupa *a priori* di affidare ad entrambi i genitori i figli minori ovvero decreta a quale di essi sono affidati, con il giusto obiettivo di "*realizzare la finalità..*" assicurando "il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun dei genitori" ai figli. L'anomalia cui ha recepito ovviare il legislatore nella previgente normativa, in relazione al concetto di *potestà* secondo cui "*Il coniuge al quale sono affidati i figli*" [...] "*salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della potestà su di essi*", constava nello stimare l'esercizio della potestà ad entrambi i genitori dando garanzia al minore di un rimedio conclusivo fondato su fatti oggettivi quale era nella struttura del rapporto. Dunque, la potestà dei genitori è pienamente esercitata da entrambi i genitori dando, però, rilievo alla norma statutiva di cui all'art. 155 c.c. secondo cui - le decisioni di maggiore interesse per

i figli relativi all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo [...].

Quanto, invece, ai temi di normale gestione al giudice può essere conferita la facoltà ai genitori della separata potestà⁽¹⁰⁾. Tale esordio del nuovo testo ha letteralmente ribaltato la previgente normativa secondo cui, l'esercizio riservato della potestà sui minori era assegnato al genitore affidatario con la dettata precisazione che le decisioni di notevole interesse dovevano essere prese da entrambi i genitori di comune accordo⁽¹¹⁾. In termini di ragione, ciò sembra una mera illusione proprio per la inattuabilità di posizioni stante un evidente vincolo imposto ai coniugi separati e ai coniugi divorziati. Come può essere imposto *ex lege* un'alleanza, un compromesso non più dettato da una relazione armoniosa tra due soggetti incapaci di serbare rapporti energici e notevoli pur consci del conseguente rischio frangente di tradursi il tutto in una totale triste conclusione di cessazione del rapporto? E' sostanzialmente infattibile. Quale rimedio, allora, a tale inattuabile accordo? E' convinzione modesta di chi scrive, che ai fini di non dissipare il già rapporto disgregativo tra i coniugi e non

vulnerare maggiormente la psicologia del minore, sia necessario rendere più armonioso l'esercizio della potestà. Conclusivamente, *l'iter* seguito dal modello novellato non è da condividere in quanto non s'ispira, in concreto, agli àmbiti del sistema pragmatico idoneo a rendere più effettive le applicazioni di un fine essenzialmente comune ai genitori, destinatari alla risoluzione della delicata questione sulla tematica relativa alla sfera di un'adeguata forma di tutela psico-fisica del minore, tanto complessa e problematica che deve essenzialmente essere al di sopra di ogni altro fine e capace di contribuire alla definizione e vanificazione di problemi.

(**) *Cultore di Diritto penale e processuale, Diritto civile e processuale*

(*) *Questo scritto è dedicato dall'Autore all'Avv. Gianluca Marzella (prematuramente scomparso a soli 53 anni nel marzo scorso, ndr) "...uomo molto allegro, onesto e semplice, socievole e di rimarchevole equilibrio"*

•NOTE

(1) Legge 8 febbraio 2006, n. 54 che ha novellato l'art. 155 c.c. nonché ad esso aggiunto gli artt. 155-bis, 155-ter, 155-quater, 155-quinquies ed infine 155-sexies, approvato dal Senato della Repubblica in data 24 gennaio 2006 con disegno definitivo di l. n. 3537 recante "*Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli*" pubblicato sulla G.U. N. 50 del 1 marzo scorso. Una iniziativa legislativa che *sine dubio* ha ricevuto ampi dissensi di critica e perplessità sul suo valore e pragmaticità. Circa il "*cambiamento*" originario del titolo del disegno legislativo cfr., V. ROSSI, *Il minore nei procedimenti di separazione e divorzio*, in G. CAMPANATO, V. ROSSI e S. ROSSI, *La tutela giuridica del minore. Diritto sostanziale e processuale*.

(2) A riguardo v. Tribunale di Firenze del 22 aprile 2006, ove il Presidente, durante l'istruttoria tesa ad accertare le condizioni idonee nell'approntare la procedura di affidamento condiviso in ipotesi di dissenso di un minore nei riguardi dei genitori, sussidiata inoltre da un trattamento terapeutico-psicologico

nonché da svariate prove di ricongiungimento tra il figlio ed il genitore ripudiato, ha stimato non poter approntare il provvedimento di affidamento condiviso del minore. Dunque, il giudice, in tale evidente ipotesi, ha deciso dichiarando l'affidamento unicamente all'altro genitore. Sostanzialmente, nel *corpus* motivazionale del *decisum* il giudice fiorentino, nel tema *de qua* ossia l'affidamento condiviso, ha stimato che il medesimo, ove si appalesi pregiudizievole e dannoso all'interesse del minore, non può in assoluto essere disposto. Però il Tribunale di Firenze demandava, dichiaratamente, nella pronuncia, il compito ai servizi sociali di provare una ricostituzione della relazione con il padre assegnando il minore unicamente alla figura materna. V. in *Famiglia e diritto*, 2006, 291 con nota di TOMMASEO, *l'interesse dei minori e la nuova legge sull'affidamento condiviso*.

(3) Al riguardo VILLANI, *La nuova disciplina sull'affidamento condiviso dei figli di genitori separati* (prima parte), in *Studium iuris*, 2006, 521 ove l'autore con aspra critica stima la neo disciplina insulsa e scialba da non esigere una neo norma legislativa; L. ROSSI CARLEO, *Famiglie disgregate: le modalità di attuazione dell'affidamento de figli fra disciplina attuale e prospettive d riforma*, in *Famiglia*, 2004, 4; adde, LOVATI, *Affidamento condiviso dei figli: luci ed ombre della nuova legge*, in *Riv. Crit. Dir. priv.*, 2006, 168.

(4) Cfr., *Convenzione Internazionale di New York* del 20 novembre 1989 ove all'art. 9 è statuito il pieno diritto del figlio minore alla bigenitorialità nonché l'evidenziata circostanza per cui un figlio minore alimenti animi di ostilità o perfino di rigetto nei confronti del genitore non affidatario. Tale circostanza, invero, delinea un avvenimento capace di trovare il buon pretesto nella sospensione degli appuntamenti tra lo stesso minore nonché il coniuge affidatario. In detta Convenzione vi hanno aderito i paesi europei come l'Olanda, la Grecia, il Regno Unito, la Spagna, la Francia, la Russia e la Germania.

(5) In tal senso, DI CRETICO A., *Tutela ed educazione dei minori, affido condiviso e libertà religiosa in Unioni di fatto convivenze e fattore religioso* di DI CRETICO A. MATTU E. (a cura di FUCCILLO A.), Giappichelli, 2007, 73.

(6) Al riguardo soccorre l'articolo del codice civile 336, ove si statuisce la decisione legittimante dei nonni a presenziare nei procedimenti al diretto fine di accelerare l'autorità giudiziaria sulle condizioni di gestione della potestà genitoriale; si veda, al riguardo, Sez. I, sentenza n. 24423/07 dep. 23 novembre 2007; adde in tal senso L. CANOVA-L. GRASSO, *Ancora sull'affidamento congiunto od alternato: interesse del minore o finzione giuridica?* in *Dir. fam. pers.*, 1991, 733.

(7) In tal senso, fra gli altri, Cass., 17 gennaio 1996, n. 364 in *Famiglia e Diritto*, con nota di VENCHIARUTTI, *Diritto di visita del genitore non affidatario e nonni*. A riguardo a tale diritto è intervenuta recentemente la Corte Cass., sez. I civ che consente di impugnare ex art. 111 Cost. il provvedimento reso dalla Corte di Appello in sede di reclamo avverso il decreto del Tribunale per i minorenni.

(8) Per ulteriori riferimenti, v. M. FINOCCHIARO, *Non omologabili gli accordi che escludono i nonni*, in *Guida al diritto*, 18 marzo 2006, n. 11, 13.

(9) Gli ascendenti, secondo la pronuncia del Tribunale di Firenze (22 aprile 2006), nei giudizi di separazione, sono legittimati a fare pressione per appoggiare le argomentazioni del genitore volte a realizzare il pieno diritto del minore a mantenere con le medesime considerevoli relazioni.

(10) Sulla figura dell'istituto della potestà genitoriale, per ampi riferimenti v. P. VERCELLONE, *La potestà dei genitori*, in *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da P. ZATTI, II, *Filiazione* a cura di Collura, Lenti, Mantovani, Milano, 2002, 937.

(11) Per un approfondimento sul tema, si veda Trib. di Milano, 9 gennaio 1997 in *Nuov. Giur. civ. comm.*, 1997, I, 592 con nota di COSTANZA, *Quale interesse nell'affidamento congiunto della prole?*

“SPIGOLANDO”

Norme e pronunce d'attualità per dibattere, notare, confrontare

Dal 13 marzo è divenuto operativo l'Organismo di Mediazione al fine di fornire, a coloro che intendessero avvalersene, un servizio qualificato in linea con i valori ed i principi, anche etici e deontologici, propri della nostra professione. E' un traguardo fortemente voluto dall'Ordine impegnato sul tema fin dall'inizio e prima che la normativa fosse introdotta anche organizzando corsi di formazione.

Si invitano i Colleghi (Avvocati e Praticanti Avvocati) che volessero svolgere la funzione di mediatori all'interno del nostro Organismo ad iscriversi, utilizzando la modulistica reperibile sul sito. Avvertiamo sin da ora, tuttavia, che per le nuove richieste di iscrizione, affinché esse possano diventare operative (e consentire pertanto l'esercizio della funzione e conseguentemente l'affidamento di incarichi), occorrerà attendere che si compiano i termini del silenzio-assenso (30 giorni dal deposito della domanda presso il Ministero).

Per quanti intendessero invece esperire la mediazione dinanzi all'Organismo dell'Ordine, nel fare rimando agli atti costitutivi (statuto, regolamento, tariffario, codice etico...) anch'essi facilmente consultabili sul nostro sito, ricordiamo che il deposito delle relative istanze potrà essere effettuato nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, presso la sede di Via Gioberti.

Per coloro che, ai fini della presentazione e del deposito delle istanze, intendessero

TARIFFEFORENSISE

L'approvazione del decreto legge 24.1.2012 n.1, più noto come "decreto liberalizzazioni" ha sancito al comma 1 dell'art.9 "l'abrogazione delle tariffe professionali regolamentate nel sistema ordinistico", stabilendo, altresì, al comma 5 che sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione

del compenso del professionista, rinviano alle tariffe abrogate (ma non quelle che concernono i compensi spettanti per l'esercizio delle funzioni giudiziarie o ausiliarie).

Il comma 2 del medesimo articolo, poi, precisa che nel caso di liquidazione giudiziale dei compensi relativi a prestazio-



a cura degli avvocati Pier Giorgio Avvisati e Pietro De Angelis

avvalersi della pec, rammentiamo che potranno indirizzare le loro richieste, con l'impegno a depositare la documentazione in originale entro la prima sessione di mediazione, al seguente indirizzo: ord.latina@cert.legalmail.it

Il 17 febbraio scorso è stato presentato agli iscritti l'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Latina.

Ai saluti e alla introduzione del Presidente dell'Ordine Giovanni Malinconico e del responsabile Pier Giorgio Avvisati, hanno fatto seguito le relazioni del Consigliere del C.N.F. e delegato alla mediazione Fabio Florio e del responsabile del Coordinamento della Conciliazione Forense Angelo Santi.

L'Organismo è retto da un Consiglio Direttivo composto da un Coordinatore (Pier Giorgio Avvisati) e da due altri componenti (Giuliana Ferrarese e Maria Alessandra Di Nucci).

Il Consiglio ed il Segretario dell'Ordine delegato alla materia, Antonio Fargiorgio, hanno incontrato i mediatori iscritti per un primo confronto sulle problematiche presenti in vista della migliore funzionalità dell'Organismo che consenta di fornire una adeguata risposta alle esigenze dei cittadini al fine di una piena ed effettiva tutela dei loro diritti a fronte di una situazione giudiziaria in generale sicuramente sconfortante.

NZAPACE

ni professionali, gli stessi debbano essere determinati con riferimento a parametri stabiliti da un emanando decreto ministeriale da approvare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.

In costanza di tale vuoto normativo sono sopraggiunte ordinanze di rimessio-

ne alla Corte costituzionale da parte dei Giudici di merito (tra gli altri il Tribunale di Cosenza in data 1.2.2012), potendosi registrare, vieppiù, interventi da parte di Uffici Giudiziari sulle problematiche conseguenti alla detta abrogazione, e dello stesso Ministro della Giustizia, il quale, in data 2.2.2012, ha ritenuto, in risposta ad una interrogazione parlamentare, che possa essersi formato un uso normativo in ambito nazionale, fondato sulla spontanea applicazione

dei criteri già previsti dalle tariffe professionali ora abrogate “nella convinzione della loro persistente vincolatività fino a quando non saranno adottati i decreti ministeriali previsti dal secondo comma e dall’art.9”, sancendo, di fatto, una sopravvivenza delle medesime tariffe.

Discorso a parte merita poi la disciplina sulle modalità di determinazione del compenso professionale, che il medesimo decreto introduce all’art.9 comma 4 con riflessi indubbiamente significativi sul rapporto tra professionista e cliente.

Secondo quanto puntualizzato dal relatore dell’emendamento finale in Commissione riguardo al c. d .preventivo, vi sarebbe solo un obbligo di massima di presentazione al cliente, che il professionista “può” formalizzare in forma scritta.


Accanto a tale preventivo di massima, al momento del conferimento dell’incarico occorrerà rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, tenendo conto che il compenso deve essere adeguato all’importanza dell’opera e indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale, ricordando che l’obbligo di stipula decorrerà dal 13 agosto 2012, secondo quanto fissato

dall’art.3 comma 5, lettera e), del DI 138/11, convertito dalla L.148/2011 (sul punto si deve pure dare conto dell’orientamento di quanti ritengono che sino a tale data vada indicata al cliente l’eventuale assenza di una copertura assicurativa).

Quanto all’applicazione della suddetta normativa, alla luce dei principi generali ordinamentali in tema di efficacia delle leggi nel tempo, c’è da ritenere che la previsione valga solo per i nuovi conferimenti di incarico.

Come si vede, non c’è pace per le tariffe, e già iniziano a circolare storielle come quella che si riporta: un avvocato chiama un idraulico per un intervento e, sentitosi dire che il costo della prestazione è di 200 euro, risponde pronto “ ma una tariffa così non l’applico io che faccio l’avvocato” sentendosi replicare “neanch’io li chiedevo quando facevo l’avvocato!”.

Non resta che sperare che il disorientamento possa avere durata breve, ovvero che novità di così forte impatto sull’attività professionale possano essere accompagnate da indicazioni precise, che permettano la prosecuzione della stessa con sufficiente serenità.



Calzati Auto



Audi

Via Piave, 1881 - 04100 Latina

Telefono: +39 0773 472424 - Fax: +39 0773 472425

www.calzatiauto.it - info@calzatiauto.volkswagengroup.it

ORARI:

Lunedì - Venerdì 9.00 - 13.00 15.30 - 19.30

Sabato (esclusi mesi estivi) 9.00 - 13.00 16.00 - 19.00

Concessionaria aderente al Programma **Audi Prima Scelta :plus**

Audi Prima Scelta :plus

Km 0



AUDI A1 - Ambition

~~€ 26.800,00~~

1.6 tdi 105 CV Diesel
Cerchi in Lega
Rosso
€ 23.500,00

Km 0



AUDI A1 - Ambition

~~€ 28.200,00~~

1.6 tdi 105 CV Diesel
Cerchi in Lega
Blu Scuba
€ 24.600,00

Km 0



AUDI A1 - Ambition

~~€ 29.700,00~~

1.6 tdi 105 CV Diesel
Cerchi in Lega
Blu Scuba
€ 25.700,00

Km 0



AUDI A1 - Ambition

~~€ 27.300,00~~

1.6 tdi 105 CV Diesel
Cerchi in Lega
Marrone metallizzato
€ 23.600,00

Km 0



AUDI A3 - Ambition

~~€ 35.900,00~~

1.6 tdi 105 CV Diesel
Euro 5 - Cerchi in Lega
Nero Metallizzato
€ 26.900,00

Km 0



**AUDI A3 - Ambition
S-Line**

~~€ 33.500,00~~

2.0 tdi 140 CV Diesel
Euro 5 - Cerchi in Lega
Grigio metallizzato
€ 27.300,00

Km 0



**AUDI A3 - Ambition
S-Line**

~~€ 34.000,00~~

2.0 tdi 140 CV Diesel
Cerchi in Lega
Grigio vulcano metallizzato
€ 28.000,00

Km 0



**AUDI A3 - Sportback
DPF Ambiente**

~~€ 34.400,00~~

2.0 tdi 140 CV Diesel
Cerchi in Lega
Grigio vulcano metallizzato
€ 29.400,00

Km 0



AUDI A5 - Sportback DPF

~~€ 50.500,00~~

2.0 tdi 143 CV Diesel
Multitronic Advanced
Cerchi in Lega - Grigio metallizzato
€ 41.000,00

Km 0



AUDI A4 - Avant

~~€ 46.500,00~~

2.0 tdi 143 CV Diesel
Multitronic Advanced Nav.
Cerchi in Lega - Grigio metallizzato
€ 38.500,00

Km 0



**AUDI A4 - Avant
S-Line**

~~€ 44.500,00~~

2.0 tdi 143 CV Diesel
Cerchi in Lega
Bianco
€ 36.300,00

Km 0



AUDI A6 - Berlina

~~€ 53.400,00~~

2.7 tdi 190 CV Diesel
Cerchi in Lega
Argento ghiaccio metallizzato
€ 36.000,00

Polizze di garanzia per auto con anzianità massima di 5 anni o Km 150.000:

- ▶ ALL RISK per le vetture Audi
- ▶ COMPLETA per le auto "premium" di altre marche
- ▶ MTC per tutte le altre auto

Servizio Mobilità:

- ▶ Soccorso stradale
- ▶ Auto sostitutiva
- ▶ Rimborso spese rientro passeggeri o proseguimento del viaggio

Plus:

- ▶ 110 punti di verifica per ogni auto usata
- ▶ giro di prova
- ▶ certificazione chilometraggio
- ▶ finanziamento
- ▶ permuta usata

MEDIAZIONE:

Per la "nuova frontiera" del processo italiano un nuovo stile di professionista?



L'Avv. Pier Giorgio Avvisati, che ha seguito da vicino per l'Ordine di Latina il complesso e non breve iter di realizzazione dell'ambito traguardo istituzionale, è l'attuale responsabile dell'Organismo di Mediazione Forense presso il Tribunale di Latina. Non potevamo che rivolgerci a lui per alcune riflessioni e valutazioni di prospettiva.

D. Come giudichi i primi mesi di avvio della nuova 'sfida' proposta alla realtà giudiziaria italiana?

R. I numeri dei primi mesi di esperienza forse non sono esaltanti, ma questa è una

opportunità, un'occasione alla quale dobbiamo essere in grado di rispondere, valorizzandola per una migliore qualità della vita professionale dovuta alla possibilità di essere protagonisti nell'assistenza ai clienti da un lato e nel diventare mediatori presso l'Organismo dall'altro.

D. Il ruolo dell'Avvocato, in questo nuovo scenario...

R. Sicuramente gli avvocati devono fare tutta la loro parte, perfezionando responsabilmente la capacità di applicare in concreto questi nuovi strumenti che vedono il percorso giudiziale e quello conciliativo integrarsi, creando canali di collegamento fra i due settori (si pensi alla conciliazione delegata). Si tratta di rivedere la stessa nozione di processo civile non solo e non tanto come mezzo di attuazione del diritto nel caso concreto - secondo un'impostazione forse datata, ideologica - ma anche e piuttosto i come mezzo di vera risoluzione delle controversie. E' in questo che si innesta sicuramente quella diversità di prospettiva per l'avvocato, chiamato ad adeguare il proprio punto di osservazione da quello meramente giuridico, fondato sui diritti, a quello di inquadramento dei conflitti, di identificazione dei punti sostanziali, degli interessi effettivi del cliente, che andranno orientati verso la procedura più indicata per la risoluzione di quel caso concreto. Non si tratterà, insomma, di vincere solo la causa ma, finalmente, di risolvere



un problema: le due cose non sempre coincidono.

D. Insomma, un nuovo modello di giurisdizione per un modo più maturo di interpretare la professione?

R. Direi proprio di sì. In effetti l'avvocato, che già nella pratica ha dimostrato di possedere tali capacità e chiavi di lettura, non può e non deve più limitarsi a valutare gli elementi della controversia per poi 'confinare' il caso nella fattispecie giuridica esistente. Deve, invece, attentamente valutare altri aspetti per garantire soluzioni diverse alle parti in contesa, che permettano – ad esempio – di recuperare rapporti commerciali o privati, così pervenendo ad un accordo che non sarebbe mai stato possibile perseguire.

D. C'è, in questo, una maggiore possibilità di gestire tempi e modi del confronto fra le parti?

R. E' certo accresciuta la possibilità di controllare il procedimento, cercando la conciliazione attraverso i contenuti da inserire nell'accordo fino al risultato finale, mentre la sentenza non dipende dalle parti.

Anche per questo non va espressa una contrarietà di principio all'istituto della conciliazione: andrà senz'altro migliorata, perché la forma attuale non è quella che l'avvocatura vorrebbe ma – secondo la

mia opinione – dobbiamo cercare di comprenderne e governare i meccanismi, senza confusione tra obiettivo e mezzo.

D. In conclusione, è l'altra faccia dell'Avvocato?

R. E' la figura di un professionista molto più duttile e di più alta preparazione. La mediazione, al pari degli altri strumenti giuridici, non è migliore dei suoi utilizzatori ed occorre pertanto un'adeguata cultura ed una specifica preparazione all'opportunità che rappresenta, questo istituto, per la classe forense. Accanto si colloca l'assunzione di precisa responsabilità, di una cautela che consiste soprattutto nell'elevare e arricchire le proprie competenze e professionalità uscendo con consapevolezza dalla cultura del piagnisteo e del conflitto esasperato, evitando di apparire abbarbicati come cozze al palo della conservazione.

Solo così potremo vincere questa importante sfida che è anche culturale. Dopo aver adeguato al meglio, com'è doveroso, il nostro ruolo di professionisti, avremo assicurato un contributo decisivo ad evitare il fallimento della giustizia e, valutate le opportunità nuove, a legare inscindibilmente la realtà del giudizio a quella della conciliazione.

*Intervista raccolta
da Annalisa Romaniello*



CORTE COSTITUZIONALE E PRESCRIZIONE NEI CONTI CORRENTI



Diamo seguito all'articolo del precedente numero sull'art.2 del mille proroghe per segnalare che la Corte Costituzionale con la sentenza n.78 del 5 aprile 2012 ha stabilito che:

Va dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 61, decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), inserita in sede di conversione dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, secondo cui «In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'art. 2935 c.c. si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazio-

ne stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione degli importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

La Corte ha ricordato che, sebbene vi fosse un orientamento minoritario tra i giudici di merito secondo cui la prescrizione del diritto alla restituzione sarebbe decorso dall'annotazione dell'addebito in conto, l'indirizzo di gran lunga maggioritario era di segno opposto.

Nella giurisprudenza di legittimità, prima della sentenza n. 24418 del 2 dicembre 2010 resa dalla Corte di Cassazione a



sezioni unite - continua la Corte - non risulta che si fossero contasti sul tema in esame. Infatti essa aveva affermato, in linea con l'orientamento maggioritario emerso in sede di merito, che il termine di prescrizione decennale per il reclamo delle somme trattenute dalla banca indebitamente a titolo di interessi su un'apertura di credito in conto corrente decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, sicché soltanto con la chiusura del conto si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro (Corte di Cassazione, sezione prima civile, sentenza 14 maggio 2005, n. 10127 e sezione prima civile, sentenza 9 aprile 1984, n. 2262).

Con la citata sentenza n. 24418 del 2010 (affidata alle sezioni unite per la particolare importanza delle questioni sollevate: art. 374, secondo comma, cod. proc. civ.), la Corte di Cassazione, con riguardo alla fattispecie al suo esame (contratto di apertura di credito bancario in conto corrente), ha tenuto ferma la conclusione alla quale la precedente giurisprudenza di legittimità era pervenuta e, rispetto alle pronunzie precedenti, la citata sentenza ha aggiunto che la chiusura del conto è il momento di inizio della decorrenza solo se si è in presenza di versamenti con funzione ripristinatoria dell'affidamento. Non così, invece, se il conto passivo è senza affidamento oppure se vi è stato un superamento del limite affidato. In tali ultimi casi si sa-

rebbe in presenza di uno spostamento patrimoniale vero e proprio o “pagamento”, con la conseguenza che la prescrizione decorrerebbe dalla data dell’operazione.

La norma censurata, con la sua efficacia retroattiva, è stata ritenuta lesiva anzitutto del canone generale della ragionevolezza delle norme (art. 3 Cost.). Invero, essa è intervenuta sull’art. 2935 cod. civ. in assenza di una situazione di oggettiva incertezza del dato normativo. Inoltre la soluzione fatta propria dal legislatore non può essere considerata una possibile variante di senso del testo originario della norma oggetto d’interpretazione.

Un secondo profilo di illegittimità è stato individuato nella violazione dell’art.117 primo comma della Costituzione in relazione all’art. 6 della Convenzione europea, come interpretato dalla Corte di Strasburgo.

La Consulta infatti ha ricordato che le norme CEDU, a partire dalle sentenze n. 348 e 349 del 2007 – nel significato loro attribuito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo – integrano, quali “norme interposte”, il parametro costituzionale espresso dall’art. 117, primo comma Cost., nella parte in cui impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali (ex plurimis: sentenze n. 1 del 2011; n. 196, n. 187 e n. 138 del 2010; sulla perdurante validità di tale ricostruzione anche dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, sentenza n. 80 del 2011). Dal canto suo la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha più volte affermato che se, in linea di principio, nulla vieta al potere legislativo di regolamentare in materia civile, con nuove disposizioni dalla portata retroattiva, diritti risultanti da leggi in vigore, il principio della preminenza del diritto e il concetto di

processo equo sanciti dall’art. 6 della Convenzione ostano, salvo che per imperative ragioni di interesse generale, all’ingerenza del potere legislativo nell’amministrazione della giustizia, al fine di influenzare l’esito giudiziario di una controversia (ex plurimis: Corte Europea, sentenza sezione seconda, 7 giugno 2011, Agrati ed altri contro Italia; sezione seconda, 31 maggio 2011, Maggio contro Italia; sezione quinta, 11 febbraio 2010, Javaugue contro Francia; sezione seconda, 10 giugno 2008, Bortesi e altri contro Italia). Il limitato spazio per l’intervento del legislatore con efficacia retroattiva (fermi i limiti di cui all’art. 25 Cost.), deve essere giustificato da «motivi imperativi d’interesse generale» i quali devono essere valutati dal legislatore nazionale e dalla Consulta con riferimento a principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, nell’ambito del margine di apprezzamento riconosciuto dalla giurisprudenza della CEDU ai singoli ordinamenti statali.

Nel caso di specie sono assenti i motivi imperativi d’interesse generale, idonei a giustificare l’effetto retroattivo. La declaratoria di illegittimità ha investito anche il secondo periodo della norma («In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»), considerato connesso al primo, del quale, dunque, ha seguito la sorte.

Sono stati considerati assorbiti in questi due preminenti profili di incostituzionalità (violazione degli art.3 e 117 della nostra Carta fondamentale) i numerosi altri descritti nelle ordinanze di rimessione.

*Avv. Beatrice Celli
(civile presso il Foro di Latina)*

IMPRENDITORI CATTOLICI A CONFRONTO: "AZIENDE IN CRISI, RUOLO DEGLI ISTITUTI DI CREDITO"

Il 13 aprile nella Sala Congressi della Curia Vescovile a Latina è stato celebrato il convegno "Aziende in crisi, ruolo degli Istituti di Credito" promosso dalla Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti – Sezione provinciale del capoluogo pontino.

L'associazione U.C.I.D., con sede nel capoluogo alla via Sezze n.16, risponde al numero telefonico 07736986121, attivo dalle ore 9,30 alle 11,30 ed ha nella Persona del Generale Fernando Guerzoni il suo responsabile provinciale.

L'associazione è impegnata nel favorire la

migliore integrazione tra le imprese operanti nel territorio pontino e gli Istituti di credito che vi operano, come le Banche popolari e le Banche di Credito Cooperativo. Rispondendo allo spirito dell'associazionismo cattolico sia come assistente spirituale Don Renato Di Veroli, già Parroco di Latina.

Il saluto di Sua Eccellenza Giuseppe Petrocchi, Vescovo della Diocesi pontina. Ha introdotto i lavori del pomeriggio di studio. L'alto prelado ha evidenziato come sia "la fede a far volare alto la ragione e come gli imprenditori economici debbano es-



Un momento del convegno. A destra, il Sen. Dott. Riccardo Pedrizzi



Il tavolo dei Relatori. Da sinistra verso destra: Dott. Maurizio Manfrin, Presidente BCC Cassa Rurale Artigiana Agro Pontino, Dott. Juan Lopez, che presiede l'area delle relazioni internazionali per conto di Federcasce, il Sen. Dott. Riccardo Pedrizzi, Presidente Regionale dell'UCID, Dott. Giuseppe De Lucia Lumeno, Segretario Generale Associazione Banche Popolari, Dott. Giancarlo Abete, Presidente Nazionale dell'UCID.

sere capaci di testimoniare il Vangelo”.

Dopo un breve saluto ai partecipanti al corso di formazione U.C.I.D. dell'assessore Picca quale rappresentante dell'Amministrazione comunale di Latina e del Generale Guerzoni, nello specifico del tema è entrato il Senatore Riccardo Pedrizzi, presidente regionale, ha evidenziato come l'U.C.I.D. sia un'associazione no-profit che si estende in campo nazionale, europeo ed internazionale caratterizzato dai valori cristiani.

Nasce nell'Italia della ricostruzione post-bellica e trova il suo fondamento in quel cattolicesimo sociale che ebbe il suo apice nella enciclica “Rerum Novarum” di Papa Leone XIII. La peculiarità di questo modo di essere imprenditori è porre la ‘persona umana’ al centro di ogni attività economico-sociale.

Il senatore Pedrizzi ha sottolineato come, ogni anno, l'Associazione promuove un congresso di interesse sociale, ricordando come lo scottante argomento del nucleare sia stato esaminato nella assise dello scorso anno.

Tra gli altri interventi si sottolinea quello di Giancarlo Abete, che dell'U.C.I.D. è il Presidente Nazionale.

*Patrizia Riggi
(avvocato del Foro di Latina)*



Claudio De Felice

30 anni di onorata carriera
(20/04/82-20/04/12)

Questa pagina nasce come sorpresa, ch  di sicuro lo sar  per il protagonista e Collega Claudio De Felice alle cui spalle hanno ‘tramato’ i praticanti e collaboratori del suo studio. Collegi ma anche veri amici, premurosi ed anche imprevedibili. Tanto da aver sorpreso – e piacevolmente – anche la nostra redazione, cui   stata richiesta la disponibilit  di questo servizio per festeggiare i magnifici 30 anni del Nostro, del suo impegno e dedizione nelle file dell’Avvocatura.

Un grazie, dunque, particolare agli avvocati Paola D’Onofrio ed Emanuele Petracca per l’entusiasmo e la simpatia con cui hanno coinvolto anche noi di Foro Pontino in questa simbolica ‘festa a sorpresa’.

E cos , anche da parte nostra, tanti auguri Claudio!

La Redazione di FP



Cos'è quest' anniversario? Io so

Io so.

Io so i nomi dei responsabili che il 20 aprile 1982 lo hanno per la prima volta ammesso nell'ordine degli Avvocati di Latina.

Io so che Lui, piuttosto, avrebbe preferito essere iscritto all'ordine di Messina.

Io so i nomi di chi, suo malgrado, ne è costretto ad essere cosodale.

Io so i nomi di coloro, però, cui ha insegnato, per trenta lunghi anni, sia quelli prima di me, sia infine, quelli più recenti.

Io so i nomi, inoltre, di chi si son trovati, loro malgrado, a gestire le due differenti, anzi, opposte, fasi della sua 'tensione': una prima fase anticomunista (quando era troppo vicino a Latina) e una seconda fase antifascista (quando era troppo vicino a Terracina), con il risultato di essere bellamente sulle " scatole " ad entrambi.

Io so i nomi di chi nonostante gli anni di convivenza professionale, l'unica veramente intima che abbia avuto, piuttosto che farsi cambiare da Lui il 'caos' in cui lavorava, e in cui lo vedeva lavorare, ha preferito cambiare il colore della sua stanza;

o di chi pur di non essere scambiato solo per un professionista finge di essere un artista, a cui Lui ha contrabbandato nomi, e falsi priapismi da spendere al cospetto di clienti e delle Autorità;

Chi invece nonostante la sua frequentazione è riuscito finalmente a prendere una strada propria liberando il suo studio dal circo che gli girava intorno e che diventava sempre più stretto nella sua stanza.

Di chi invece è rimasto con lui, e che ha dovuto sviluppare un nuovo senso di sopportazione per non sentirlo. Io so tutti questi nomi e so tutti i fatti. Io so.

Io so perché sono un suo allievo.

Luquini

Che ha cercato e cerca nel corso del suo apprendimento, di seguire tutto ciò che succede, di conoscere tutto ciò che bisogna scrivere, specialmente negli atti, sperando di capire o di immaginare di capire, la difficile arte di cosa NON si deve scrivere.

Sbagliando puntualmente.

Tutto ciò fa parte, o dovrebbe far parte, del mio mestiere e dell'istinto del mio mestiere. Quello che lui mi ha insegnato nel corso di questi lunghi anni.

Che come da suo insegnamento cerca di coordinare fatti anche lontani, prendere e scegliere pezzi disorganizzati e frammentari di un intero coerente quadro, ristabilendo la logica, là dove sembrano regnare l'arbitrarietà dei magistrati, la follia dei clienti e il mistero buffo di questo lavoro, cercando di andare invece dritto al punto.

Come lui. Affilato come un coltello. Al nocciolo della questione giuridica.

Ma ha insegnato anche una cosa molto più importante.

La coerenza. E la professionalità al servizio della coerenza.

Mi si potrebbe obiettare che io, per esempio, come allievo, e umile inventore di atti, sarei potuto entrare in quel mondo esplicitamente giuridico del potere o presunto tale, e poi una volta pensato di poter camminare con le mie gambe, compromettermi con esso, o perdermi nella banalità del tirare a campare dei tanti altri colleghi.

*Avrebbe potuto farlo anche lui, ma non la ha fatto.
Perchè ha insegnato anche un'altra cosa.*


L'onestà.

Prima intellettuale che professionale. Un disvalore in questa professione.

Ma un valore per chi vuole rimanere se stesso.

Tanti auguri 'Magister'.

- 'Il praticante di Claudio'





Caro Direttore,
viviamo da alcuni mesi - come avvocati e avvocati pontini - la condizione classica di chi vorrebbe ma non può, o forse non sa, ma comunque sa di dovere...
Intendo dire che, dinanzi allo sconquasso programmato dell'accorpamento di tutti gli uffici del Giudice di Pace della provincia al capoluogo si annunciano tempi di grande dissesto anche logistico, proprio mentre tutte le energie organizzative e di amministrazione delle cancellerie dovrebbero tendere alla vera ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse. Mi chiedo e interrogo i colleghi su quale sia la grande trovata, dove sia il 'risparmio' e quanto 'razionale' sia il decurtare spazi e strutture raddoppiandone l'affollamento. Che sia o meno questa la via del successo e del rilancio della giustizia - soprattutto civile - nella nostra provincia è cosa che il tempo (come sempre!) potrà rivelare in tutto il suo veritiero splendore. Noi avvocati, intanto, tanti pesci nella rete che si riserva alle masse di pesce azzurro, a frotte ci dibattiamo nel nostro Foro, col sospetto che si fa ogni giorno sempre più certezza, di non ritrovare mai il bandolo (leggi: il metodo vincente) per la nostra battaglia.
Nei mesi scorsi qualcuno ha proposto di presidiare qualche aula del Tribunale, ogni tanto si risolléva la richiesta di esigere, perfino, la realizzazione di toilette più moderne e adeguate... Nel frattempo il governo centrale rassétta ogni cosa e pure in fretta, spazzando e tagliando e lavorando su ciò ch'è già precario.
Inoperosi, è vero, non si potrà restare, ma neanche può finire come quel "cane di strada" di Francesco De Gregori, che "...non sa dove andare, comunque ci va".
Ringrazio dello spazio.

Lettera firmata

ORDINE DEGLI AVVOCATI LATINA

Oggetto: soppressione Uffici Giudici di Pace

Il Ministro della Giustizia On. Paola Severino ha recentemente pubblicato sul sito *internet* del Ministero lo schema di Decreto legislativo in tema di revisione delle circoscrizioni giudiziarie degli Uffici dei giudici di Pace, di cui allego il testo normativo.

Dall'esame del provvedimento (e delle tabelle allegate) emerge la decisione di sopprimere tutti gli Uffici di Giudice di Pace della nostra provincia, ad eccezione di quello di Latina al quale saranno accorpate tutte le sedi soppresse.

Nel caso in cui dovesse essere approvato il provvedimento, è altresì previsto che entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* gli interessati, eventualmente con l'assistenza di un avvocato, potranno presentare al

Intervista all'autrice di "Pensavano fosse amore"



SCRIVERE E' UN CASO...SEMPLICE, QUANDO SI E' IMPARATO A LEGGERE "DENTRO"

Il piglio è quello che t'aspetti da un avvocato in perenne movimento, ma 'condito' dal quid pluris della donna energica e positiva, 'guarnito' di tipica sensibilità femminile, e – come 'ciliegina' – una contagiosa passione per l'azione piuttosto che la contemplazione dei problemi.

Non è un dolce di pasticceria (su cui ci è piaciuto scherzare!), ma un'amica e persona autentica, l'avvocato Anna Laura Tocco. Vive e opera in quel di Formia, segno zodiacale cancro, non sposata ma felicemente convivente more uxorio da diciotto anni, madre di Lorenzo, al quale è dedicato il libro, Anna Laura ha fatto della frequentazione dei codici e delle aule di giustizia il mezzo privilegiato per esplorare e conoscere da vicino il mondo delle problematiche sociali e familiari, i problemi di coppia e la vita dell'infanzia. Il suo si rivela é un viaggio continuo fra le mille pieghe e



L'avv. Anna Laura Tocco durante la presentazione del suo libro - lo scorso 14 febbraio - alla libreria Feltrinelli di Latina, tra i suoi ospiti e commentatori prof. Marcello Severoni, sociologo dell'Università La Sapienza di Roma e l'avv. Giovanni La Penna, grande amico dell'autrice

contraddizioni della quotidiana realtà su cui è chiamato a intervenire l'avvocato che - solo per praticità e prassi, ma certo riduttivamente - viene definito matrimonialista.

Così, parte dall'esperienza professionale più consolidata il percorso delineato in "Pensavano fosse amore", a trarre le linee guida per intervenire su i casi pratici secondo le tecniche e le cognizioni ricavate in anni di specializzazione e approfondimento in materia di mediazione.

Da tutto questo, proprio come il pulcino che rompe il guscio dell'uovo raffigurato sulla copertina del suo libro, è sgorgato un lavoro di sicuro impatto, emotivo prima che scientifico, umano prima che di vita professionale.

Il tuo libro è nato – come tu stessa racconti negli incontri e ai tuoi interlocutori – davvero più per caso che per

un preciso progetto predeterminato. Alleggerita da più complicate preoccupazioni letterarie, come ti sei posta ad affrontare una ...causa così diversa da quelle abituali per un avvocato?

Non essendo il terreno che normalmente calpesto, ci sono andata molto piano. All'inizio sono stata colta dal panico. Quando mi hanno sottoposto il contratto editoriale non mi sono sentita in grado di valutarlo, l'ho fatto leggere ad un collega. Quando poi mi hanno inviato le copie omaggio in anteprima, le ho nascoste ma la responsabile della casa editrice mi aveva avvisato: pare che molti autori, alla prima pubblicazione, siano colti da una forma di pudore, quasi di vergogna a mostrare ad altri quello che sino ad allora si è tenuto dentro, anche perché in ogni testo c'è sempre un po' di autobiografia.

La cosa che mi ha reso più felice è stata una curiosa coincidenza: ho sempre citato, a proposito della mediazione e per spiegarne il significato, sia pur da laica, la famosa frase di Don Tonino Bello [Vescovo di Molfetta famoso perché stava nelle acciaierie con gli operai, ospitava gli sfrattati nel vescovado, sfilava con i pacifisti a Comiso contro l'installazione dei missili e negli anni dal 1990 al 1992 scriveva articoli su Il Manifesto.....ndr] "gli uomini sono angeli con un'ala spezzata, possono volare solo abbracciati", bene il caso ha voluto che la pubblicazione del libro sia stata curata proprio dalla casa editrice fondata da lui e dai suoi ragazzi, quelli che lo seguivano nella sua missione di pace e non violenza.

A parte la copertina (semplice e perfetta proprio come un uovo!), quale ti sembra il maggior pregio di "Pensavano fosse amore" ?

Non so come ho fatto, è stato un puro ca-

so, ma sono riuscita a narrare in maniera chiara e semplice, quindi accessibile a tutti, temi molto difficili. In verità non l'ho capito subito, ma solo quando mi ha telefonato un'anziana insegnante di lettere e me lo ha spiegato, aggiungendo che l'avevo resa molto felice perché le avevo fatto provare una grande emozione ed il piacere di leggere un libro ben scritto, come non le capitava da anni.

La copertina, si hai ragione è bellissima, ma ho scoperto che lo sono tutte le copertine de La Meridiana. In redazione sono tutti giovani e creativi, oltre che accoglienti, mi sono sentita subito a casa.

Alla luce dei casi che hai scelto di raccontare, quale 'spaccato' pensi venga percepito dal lettore sul mondo giudiziario, destinatario e traguardo - comunque obbligato - dello scioglimento di un matrimonio?

Sicuramente quello della assoluta inade-



guatezza ad affrontare queste dolorose problematiche, non per colpa dei singoli operatori, ma dell'apparato in sé, che è costruito su una società diversa, quella divisa in colpevoli ed innocenti, buoni e cattivi. Quando ero bambina a scuola ci mandavano alla lavagna a scrivere da una parte i nomi dei buoni, dall'altra quelli dei cattivi. Oggi una cosa del genere rischierebbe di causare all'insegnante una incriminazione per violenza psicologica. Ecco, il mondo giudiziario è rimasto là...

Dalla tua pluridecennale esperienza in ambito di mediazione familiare, come leggi i timori - ancora vivissimi in

ampia parte del Foro pontino - di veder sminuito il ruolo dell'Avvocatura con il rischio di perdita di centralità nella gestione dei conflitti civili?



L'avvocatura teme la mediazione perché non la conosce ed anche perché, in assenza di una adeguata sensibilizzazione ed informazione, si è vista arrivare tra capo e collo una legge fatta male e destinata a creare non pochi problemi, che ha finito per confondere le idee. Proprio questa

mancata conoscenza, unita alla paura del cambiamento, rischia di farci perdere la centralità nella gestione dei conflitti, che ci spetta a pieno titolo.



A mio avviso siamo ancora in tempo per correre ai ripari, ma bisogna darsi da fare, senza altre titubanze.

Come ti appare il ruolo che l'Ordine è chiamato a giocare nell'affrontare la nuova 'sfida' della Conciliazione obbligatoria?

Gli ordini forensi, per il bene di tutti, debbono darsi da fare per traghettare gli iscritti verso il nuovo che avanza inesorabilmente, accompagnandoli e spingendo quelli timorosi. Siamo di fronte ad una svolta epocale che rivoluziona la nostra professione, chi non sarà in grado di coglierla rischia di essere molto penalizzato. E' assurdo pensare che si possa

invertire la rotta, la gestione costruttiva dei conflitti è una conquista per l'umanità, è il modo per così dire ecologico di risolvere le controversie. Chi, sano di mente, ostacolerebbe mai la diffusione della raccolta differenziata dei rifiuti, quella delle energie alternative, quali ad esempio la installazione dei pannelli solari o la riscoperta dei rimedi della cosiddetta medicina naturale?

Come ha reagito l'ambiente professionale e, più in generale, il mondo giudiziario a te noto all'uscita del libro?

Non mi aspettavo grandi tributi, quindi non sono rimasta delusa, sicuramente le lodi sono arrivate tutte da altri



ambienti. Ma tra i colleghi ho tanti amici che mi hanno ringraziato per la bella sorpresa e poi ci sono i giovani, tanto carini, che in tribunale mi avvicinano timidamente per chiedermi la dedica sul libro e mi fanno i complimenti. Quelli davvero scaldano il cuore. Vedi, mi piace ricordare in questo momento alcuni versi di una delle canzoni più belle di Lucio Dalla, L'anno che verrà, quella parte in cui dice "...anche i muti potranno parlare, mentre i sordi già lo fanno". Mi auguro che anche il futuro del mondo giudiziario sia dare la parola a chi non la ha e far tacere quelli che parlano troppo e non ascoltano.

Fatto il primo passo, forse il più impe-

gnativo, hai già un nuovo progetto editoriale?

Si lo ho, anche perché mi spingono in al senso da tutte le parti, quindi mi sento incoraggiata a provare ancora. Stavolta però l'argomento non sarà la famiglia. La giornalista che mi ha intervistato per l'Avvenire mi ha definito un avvocato in trincea. Bene, è proprio dalla trincea che ho intenzione di riprendere la narrazione, ma debbo aspettare l'estate, per scrivere ci vuole tempo....

*Intervista raccolta
da Annalisa Romaniello*



INEOAWVO




Andrea
Indovino



Antonella
Nardone



Atena
Agresti



Cristina
Palli



Daniele
Prete



Davide
Sotis



Denis
Del Prete



Eleonora
Fusco



Fabiola
Marchetti



Federica
Reale



Gianluca
De Meo




Giulio
Tatarelli

CATI

da ottobre 2011 a febbraio 2012



Iolanda
Grossi Bianchi



M. Paola
Nocco



Marcella
Macera



Maria
Di Girolamo



Maria
Martellucci



Massimiliano
Loi



Maria Laura
Fiore



Oronzo
Memmola



Raffaella
Palmisciano



Raffaella
Somma



Salvatore
Dies



Silvia
Irace



Tommaso
Cantarano



Valentina
Licchetta

